M_D GCIV REG2016 0019751 25-03-2016

CORTE DEI CONTI
0008572-23/03/2016-SCCLA-MIDPREV-A

Il Ministro della Difesa

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI CIVILI

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, che reca disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, "Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e successive modificazioni;

Difesa
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addì 24-3-2016
Reg. n. ..... Fog. n. 66

Digitally signed by MOIO ROSARIA
Date: 2016.03.25 09:15:13 CET

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,;

VISTI i principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", e successive modificazioni e, in particolare, la tabella 1 allegata al predetto decreto concernente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero della difesa;

VISTI il "Piano Nazionale AntiCorruzione", approvato con delibera CiVIT/ANAC in data 11 settembre 2013, n. 72, e il "Piano triennale di prevenzione della corruzione" relativo al Ministero della difesa, inclusi i relativi aggiornamenti;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 dicembre 2007, n. 10, in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali;

VISTO il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, datato 31 gennaio 2006, recante "Inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nei ruoli dirigenziali del Ministero della difesa, costituiti ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e del d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 5 ottobre 2010, concernente la definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di livello dirigenziale generale;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 12 aprile 2011, concernente la definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di livello dirigenziale non generale;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto del Ministro della difesa 29 gennaio 2014, recante "Codice di comportamento per i dipendenti del Ministero della difesa";

VISTO il decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2015, e in particolare l'annessa Tabella 1, recante l'approvazione della tabella dei posti di funzione dei dirigenti civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente appartenente all'Area I;

PRESO ATTO della giurisprudenza consolidata sviluppata, nella specifica materia, dalla Corte costituzionale, dalla Corte suprema di cassazione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

RITENUTO alla luce del sopravvenuto quadro normativo e giurisprudenziale, di dover ridefinire i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, disciplinati dai decreti del Ministro della difesa del 5 ottobre 2010 e del 12 aprile 2011;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale del Ministero della difesa;

DECRETA:

ART. 1
Principi generali

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto disciplinano – in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 20 del C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area I – i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale e non generale presso le aree tecnico-amministrativa, tecnico-operativa e tecnico-industriale, nonché presso gli Uffici centrali e l'area della Giustizia militare del Ministero della difesa, di seguito denominato "Ministero". Restano esclusi dalla disciplina dettata dal presente decreto gli incarichi conferiti ai sensi del comma 3 del citato articolo 19.

Il Ministro della Difesa

2. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico ai sensi del citato articolo 19 e del citato articolo 20. I dirigenti ai quali non sia possibile affidare la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ai sensi del comma 10 del menzionato articolo 19, ma solo per il tempo strettamente necessario al conferimento di una strutturale posizione di funzione dirigenziale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 1, lettere m) e n), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, gli incarichi dirigenziali di livello generale sono conferiti ai sensi del comma 4 del ripetuto articolo 19 e gli incarichi dirigenziali di livello non generale sono conferiti ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 19.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 sopra citato. Il provvedimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti con atti di indirizzo del Ministro e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti sulla base dei criteri e con le modalità indicati nell'articolo 2, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto anche della disponibilità manifestata al riguardo dai soggetti interessati. Il conferimento dell'incarico è effettuato garantendo le pari opportunità e nel rispetto del principio generale di rotazione degli incarichi, come misura di prevenzione della corruzione, nonché quale misura di arricchimento del bagaglio professionale e di efficienza dell'organizzazione degli uffici. Tale principio si applica, di norma, alla scadenza del termine del primo conferimento e, comunque, dopo il primo rinnovo dell'incarico. E' fatta salva la motivata esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune specifiche attività, con particolare riguardo a quelle ad elevato contenuto tecnico. Eventuali deroghe motivate al principio di rotazione sono tempestivamente comunicate al Ministro della difesa.

5. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale di lavoro con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore, è definito il corrispondente trattamento economico fisso e accessorio.

Art. 2
Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale avviene nel rispetto dei seguenti criteri preferenziali:
   a) natura dell'incarico e caratteristiche degli obiettivi prefissati ad esso connessi, tenendo conto, in relazione all'incarico da conferire e alla durata dello stesso, anche delle prospettive di ritorno per il Ministero in termini di investimento professionale sui propri dipendenti;
   b) complessità della struttura interessata, anche con riguardo alla collocazione della posizione dirigenziale nell'ambito dell'organizzazione del Ministero;
   c) attitudini, capacità professionali ed esperienze formative maturate anche all'estero, rilevate dal *curriculum* professionale ovvero, se ritenuto necessario dall'amministrazione della difesa, a seguito di colloquio conoscitivo;

d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione della difesa e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati nelle direttive generali per l'azione amministrativa o negli altri atti di indirizzo del Ministro o negli atti di programmazione (direttive di secondo livello) emanati dai vertici dell'amministrazione medesima (dirigenza apicale);
e) professionalità acquisita in incarichi di livello dirigenziale presso gli organi e/o le altre amministrazioni centrali dello Stato;
f) specifiche competenze organizzative possedute, desumibili dal *curriculum* professionale;
g) esperienze di direzione maturate, anche all'estero, sia nel settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire;
h) pregressa esperienza quale ufficiale delle Forze armate o delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ovvero pregressa esperienza nell'amministrazione della difesa in posizioni della terza area funzionale, in ambedue i casi per un periodo continuativo non inferiore a dieci anni;
i) punteggio di laurea, possesso di titoli post-laurea (ad esempio: dottorato di ricerca, perfezionamento, specializzazione, master di I e II livello) rilasciati da università, scuole superiori, titolarità di abilitazione professionale;
j) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, quest'ultima soprattutto in correlazione alla tipologia di incarico da conferire;
k) frequenza di corsi di formazione presso strutture formative, civili o militari, del Ministero.

2. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a dirigenti di nuova nomina vincitori di procedure concorsuali avviene sulla base dei criteri di cui al comma 1, per quanto compatibili, e delle esigenze funzionali dell'amministrazione della difesa, considerata anche la posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

3. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni – la cui massima diffusione è assicurata per il tramite di apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero – è effettuato nel rispetto del limite percentuale previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scelta del soggetto, adeguatamente motivata, dovrà tener conto, oltre che dei requisiti di cui al citato articolo 19, comma 6, anche dei criteri indicati al comma 1, nonché di eventuali ulteriori criteri esplicitati nell'interpello pubblico, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da conseguire, nonché avuto riguardo alle esigenze funzionali e alle caratteristiche peculiari dell'amministrazione della difesa.

Art. 3
Pubblicità degli incarichi dirigenziali vacanti

1. Il Segretariato generale della difesa – Direzione generale per il personale civile, ai fini di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 20, comma 10, del vigente C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I, cura la pubblicità e il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale vacanti o che si rendano tali.

2. La procedura aperta per la copertura delle posizioni dirigenziali (incluse quelle da conferire per effetto di mutamento di funzione o per rotazione di incarichi) è avviata, di norma, con cadenza semestrale, entro il 30 marzo e il 30 settembre di ogni anno, mediante c.d. "interpello pubblico"

Il Ministro della Difesa
COD:350UXC0098

rivolto ai dirigenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, riportante in annesso il prospetto riepilogativo contenente l'indicazione dei posti di funzione da ricoprire. La tempistica di pubblicazione deve comunque garantire la continuità dell'azione amministrativa.

3. Il citato interpello viene pubblicato sul sito *web* istituzionale del Ministero.

4. All'esito dell'interpello e della conseguente procedura comparativa, vengono pubblicati, con le medesime modalità di cui al comma 3, l'elenco dei candidati partecipanti e il *curriculum* professionale del candidato prescelto.

Art. 4
Procedura per il conferimento degli incarichi

1. La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale si articola nelle seguenti fasi:
   a) l'amministrazione della difesa, tramite il Segretariato generale della difesa – Direzione generale per il personale civile, avvia la procedura di interpello con le modalità previste dall'articolo 3 indicando, oltre al numero e alla tipologia dei posti dirigenziali vacanti, le competenze professionali richieste per ciascuna tipologia d'incarico, al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio del diritto a produrre istanza per l'accesso a tali posti. Nell'interpello pubblico è altresì indicata la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
   b) entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'interpello i soggetti interessati presentano la richiesta di conferimento dell'incarico, corredata della documentazione richiesta, mediante istanza formulata per il tramite della posta elettronica certificata (PEC) ovvero anche attraverso ulteriori sistemi di comunicazione eventualmente indicati nell'interpello pubblico. A fronte della vacanza di più posti di funzione dirigenziale generale può essere presentata dagli interessati un'istanza contenente più candidature, con la necessaria indicazione delle priorità desiderate;
   c) il Segretario generale della difesa, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti, invia al Ministro tutta la documentazione ricevuta, fornendo le proprie motivate indicazioni, procedendo prioritariamente all'esame delle domande dei candidati dirigenti dell'amministrazione della difesa, ai sensi della normativa vigente;
   d) il Ministro della difesa, tenendo conto delle indicazioni formulate dal Segretario generale della difesa, opera la scelta del candidato e formula una proposta motivata di conferimento dell'incarico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il successivo *iter* di nomina.

2. La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale non generale si articola nelle seguenti fasi:
   a) il Segretariato generale della difesa – Direzione generale per il personale civile, anche su segnalazione dei competenti titolari delle strutture dirigenziali generali, provvede a rendere conoscibili le vacanze di organico delle posizioni dirigenziali non generali con le modalità previste dall'articolo 3, anteriormente all'evento o al termine certo dal quale il posto si renderà vacante, per garantire la continuità dell'azione amministrativa. Oltre al numero e alla tipologia dei posti vacanti, l'amministrazione della difesa indica le competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale non generale, al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio del diritto di produrre istanza per l'accesso a tali posizioni.

Nell'interpello pubblico sono altresì indicate le eventuali modalità alternative di presentazione della domanda di partecipazione – oltre alla posta elettronica certificata (PEC) – e la documentazione da allegare alla stessa;

b) entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'interpello i soggetti interessati presentano istanza di conferimento dell'incarico, corredata della documentazione richiesta. A fronte della vacanza di più posti di funzione dirigenziale di livello non generale può essere presentata dai soggetti interessati una sola istanza contenente più candidature, con la necessaria indicazione delle priorità desiderate;

c) il Segretariato generale della difesa - Direzione generale per il personale civile, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera n), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati, trasmette tutta la documentazione ricevuta e fornisce al Segretario generale le proprie motivate indicazioni per la valutazione comparativa delle domande pervenute, procedendo prioritariamente all'esame delle domande dei candidati dirigenti dell'amministrazione della difesa, ai sensi della normativa vigente;

d) il Segretario generale definisce l'esito dell'interpello, ovvero – qualora necessaria l'assegnazione delle risorse dirigenziali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'art. 103, comma 1, lettera n), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - comunica al Ministro la propria motivata proposta all'esito della predetta valutazione comparativa, per la conseguente assegnazione delle risorse dirigenziali. La predetta proposta ha luogo d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa e con i Capi di stato maggiore di Forza armata per gli Enti dipendenti dagli Ispettorati logistici di Forza armata;

e) a seguito della definizione dell'interpello, ovvero dopo il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse dirigenziali ove necessario, i titolari delle strutture dirigenziali generali competenti adottano tempestivamente il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali di livello non generale, esplicitando in premessa le motivazioni relative alla valutazione comparativa effettuata, e stipulano il relativo contratto individuale di lavoro con il candidato prescelto. Il provvedimento di conferimento, unitamente al contratto individuale, viene contestualmente trasmesso al Segretario generale della difesa con la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che il dirigente prescelto deve sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale per l'aggiornamento della relativa documentazione, anche ai fini della pubblicazione *on-line* sul sito *web* istituzionale.

Art. 5
Rinnovo degli incarichi dirigenziali

1. Ferma restando l'applicazione del principio della rotazione, come declinato nel Piano Nazionale Anticorruzione richiamato in premessa, in particolare al paragrafo 3.1.4. del cd. "Testo base" e al paragrafo B.5 del cd. "Allegato 1", gli incarichi dirigenziali hanno una durata conforme a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e possono essere rinnovati, previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico, per una sola volta, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 e col necessario presupposto, nell'interesse dell'amministrazione della difesa, della coesistenza motivata, per il dirigente che ha già ricoperto il medesimo incarico, delle tre seguenti condizioni tassative:
   - particolare competenza e attitudini possedute;
   - alto livello di specializzazione dei compiti assegnati all'ufficio;

Il Ministro della Difesa
ROMA 00100 - P.ZZA DORIA 4 - C.F. COD: 350UXC0098

- positiva valutazione conseguita.

2. Il medesimo incarico dirigenziale non può comunque essere rinnovato al dirigente cui sia imputabile il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, accertati attraverso i vigenti sistemi di valutazione, con le garanzie previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

3. In esito all'interpello pubblico di cui al precedente articolo 3, il dirigente a cui sia stato già rinnovato il medesimo incarico non ha diritto ad alcuna valutazione preferenziale.

Art. 6
Norme transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, in forma integrale, sul sito *web* istituzionale del Ministero.

2. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali in data 5 ottobre 2010 e 12 aprile 2011, in premessa citati.

3. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente decreto si applicano le vigenti norme di rango legislativo, regolamentare e contrattuale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti ai fini della registrazione.

Roma, 22 MAR. 2016

IL MINISTRO